

2) Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiararsi incompetente con riferimento alle azioni riguardanti le somme di 118 058,46 EUR, 277 939,37 EUR e le spese legali, per le quali i rimedi giurisdizionali nazionali sono stati esauriti in seguito all'esercizio del diritto di transigere. Conseguentemente, i ricorrenti non godono di alcun rimedio effettivo e sono penalizzati per aver esercitato il loro diritto di concludere una transazione ai sensi del codice civile tedesco, nonostante in questa fattispecie sia coinvolta una responsabilità della Comunità. In tale contesto si afferma che il Tribunale ha distorto i fatti e le prove dichiarando che i ricorrenti non avevano prodotto alcuna prova a sostegno del ruolo svolto, da una parte, dalla Comunità e dalle autorità russe e, dall'altra, dai procedimenti penali, nella conclusione della transazione.

**Ricorso proposto il 25 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro**

(Causa C-426/08)

(2008/C 285/51)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e I. Chatzigiannis)

*Convenuta:* Repubblica di Cipro

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE<sup>(1)</sup>, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, o in ogni caso non avendo comunicato le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale è scaduto 1° gennaio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 363 del 20.12.2006, pagg. 141-237.

**Ricorso proposto il 25 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-427/08)

(2008/C 285/52)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (H. Støvlbæk e I. Chatzigiannis)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE<sup>(1)</sup>, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, o in ogni caso non avendo comunicato le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale è scaduto 1° gennaio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 363 del 20.12.2006, pagg. 141-237.